



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società
Volpi Pietro S.r.l.

Parte generale

Dicembre 2023

Sommario

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	3
1.1 <i>Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni</i>	<i>3</i>
1.2 <i>L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa</i>	<i>4</i>
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI VOLPI PIETRO S.R.L.	6
2.1 <i>Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello</i>	<i>6</i>
2.2 <i>Funzione del Modello</i>	<i>7</i>
2.3 <i>Adozione ed applicazione del Modello da parte di Volpi Pietro S.r.l.</i>	<i>9</i>
2.4 <i>Sistema di whistleblowing</i>	<i>10</i>
2.5 <i>Sistema di gestione integrato.....</i>	<i>11</i>
2.6 <i>Linea - Guida Anticorruzione.....</i>	<i>11</i>
3. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.).....	12
3.1 <i>Identificazione dell'organismo di vigilanza</i>	<i>12</i>
3.2 <i>Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (O.d.V.).....</i>	<i>14</i>
3.3 <i>Funzioni dell'O.d.V.: Reporting nei confronti degli organi societari.....</i>	<i>16</i>
4. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA.....	16
4.1 <i>Selezione del personale.....</i>	<i>16</i>
4.2 <i>Formazione del personale</i>	<i>16</i>
4.3 <i>Organismo di Vigilanza.....</i>	<i>17</i>
4.4 <i>Collaboratori Esterni: selezione e informativa</i>	<i>18</i>
4.5 <i>Obblighi di vigilanza</i>	<i>18</i>
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'O.d.V.....	18
5.1 <i>Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi</i>	<i>19</i>
5.2 <i>Modalità delle segnalazioni.....</i>	<i>20</i>
5.3 <i>Sistema delle deleghe.....</i>	<i>21</i>
6. SISTEMA DISCIPLINARE	21
6.1 <i>Principi generali.....</i>	<i>21</i>
6.2 <i>Sanzioni per i Dipendenti</i>	<i>21</i>
6.3 <i>Misure nei confronti dei dirigenti.....</i>	<i>24</i>
7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	24
7.1 <i>Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci</i>	<i>24</i>
7.2 <i>Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni.....</i>	<i>24</i>
7.3 <i>Misure nei confronti dei componenti dell'O.d.V.</i>	<i>25</i>
7.4 <i>Verifiche periodiche.....</i>	<i>25</i>
8. MODELLO E CODICE ETICO.....	26
ALLEGATO A	26
1. <i>"REATI PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO.....</i>	<i>26</i>
2. <i>"REATI PRESUPPOSTO" PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO MA NON APPLICABILI</i>	<i>35</i>

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», in esecuzione degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo che disciplinasse detta materia.

Invero, si tratta di un obbligo discendente dalle previsioni contenute in Convenzioni Internazionali a cui aveva aderito l'Italia e, in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto è stata introdotto, nell'ordinamento italiano, un regime di “*responsabilità amministrativa dipendente da reato*” a carico degli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, nell'interesse o vantaggio degli Enti medesimi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

A tale riguardo, si rileva che la responsabilità *ex D. Lgs. 231/01* è imputabile all'ente anche nelle ipotesi di “*delitto tentato*” ai sensi dell'art. 56 c.p., ovverosia nel caso di realizzazione da parte della persona fisica di «...*atti idonei, diretti in modo non equivoco*

a commettere un delitto...» compreso tra quelli previsti dal D. Lgs. 231/01. In particolare, l'art. 26 del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà e che ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui «...*volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento...»*.

Si sottolinea, altresì, che la responsabilità prevista dal Decreto si configura anche nel caso in cui i Reati siano “*commessi all'estero*” ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 2001 o siano “*transnazionali*” ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146.

Per quanto attiene alle tipologie dei Reati previsti dal Decreto e, pertanto, astrattamente idonei a fondare la responsabilità dell'ente, si rinvia all'Allegato A. A tal proposito, si specifica che la tendenza del legislatore è quella di estendere l'ambito di applicazione soggettiva della disciplina ad un numero sempre maggiore di fattispecie.

1.2 L'adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato, prevede una forma specifica di esonero dalla stessa qualora l'Ente dimostri:

- a) che l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il Decreto prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, tenendo conto dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

È, infine, previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente e che, nelle società di capitali, il collegio

sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ VOLPI PIETRO S.R.L.

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Nell'ambito del contesto illustrato, Volpi Pietro S.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della Società.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati la Società ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Volpi Pietro S.r.l. ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data la prima versione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini del D. Lgs. 231/2001, e successivamente costantemente lo aggiornerà in occasione delle più rilevanti modifiche al contesto normativo e all'assetto aziendale, attualmente rappresentato dal funzionigramma allegato al modello stesso cui si rinvia e che fa parte integrante del presente MOG.

Consapevole della necessità di mantenere aggiornato il Modello affinché risulti idoneo alla prevenzione della commissione dei reati presupposto previsti, la Società ha pertanto approvato la presente versione del Modello, che recepisce la valutazione aziendale rispetto alle avvenute modifiche organizzative nonché all'applicabilità al contesto operativo di Volpi Pietro S.r.l. dei nuovi reati presupposto di recente introduzione.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice di Comportamento, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza che la Società condanna ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente

proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Volpi Pietro S.r.l. nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Volpi Pietro S.r.l. in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Volpi Pietro S.r.l. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a Volpi Pietro S.r.l., grazie a un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati o gli Illeciti;
- la prevenzione del rischio, anche attraverso l'adozione di principi procedurali specifici che regolamentano l'*iter* di formazione e attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione - anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate da Volpi Pietro S.r.l. - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico e idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.3 Adozione ed applicazione del Modello da parte di Volpi Pietro S.r.l.

L'adozione del Modello nell'ambito della Volpi Pietro S.r.l. è attuata secondo i seguenti criteri:

a) Adozione e aggiornamento del Modello

È rimesso a Volpi Pietro S.r.l. di predisporre e aggiornare il Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

b) Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Volpi Pietro S.r.l.

È, inoltre, riconosciuta al Consiglio di Amministrazione la possibilità di effettuare tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, nonché di adottare ulteriori Parti Speciali. Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura, normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

In ogni caso le suddette variazioni verranno riferite annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall'Organismo di Vigilanza di Volpi Pietro S.r.l. all'Organo Amministrativo.

2.4 Sistema di whistleblowing

Volpi Pietro S.r.l., al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, già nel settembre 2016 ha implementato un sistema di *whistleblowing*, oggi adeguato alle modifiche normative intervenute nel 2017, recanti «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*».

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, comma 2 *bis*, Volpi Pietro S.r.l.:

- a) istituisce canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D. Lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) tutela, tramite misure *ad hoc*, il segnalato.

Nel dettaglio, per quanto attiene ai canali di segnalazione, Volpi Pietro S.r.l. ha istituito un portale informatico dedicato (<https://volpiristorazione.segnalazioni.net>) al fine di garantire la tutela di segnalante e segnalato ed ha previsto, altresì, canali alternativi.

Inoltre, ai sensi del comma 2 *ter* del medesimo articolo, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Infine, ai sensi del comma 2 *quater*, l'eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni

o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulle.

Si rappresenta che tutti i dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni pervenute saranno trattati nel pieno rispetto della vigente Disciplina Privacy, avendo particolare riguardo per il diritto alla riservatezza dell'identità del soggetto segnalante.

2.5 Sistema di gestione integrato

Volpi Pietro S.r.l., al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente e della politica stabilita dal Consiglio di Amministrazione e di perseguire il miglioramento dei sistemi di gestione, ha adottato un sistema di gestione certificazioni come da allegato che si richiama e che fa parte del presente modello e, in particolare:

- UNI EN ISO 9001:2015
- UNI EN ISO 22000:2018
- UNI ISO 37001:2016
- Standard di Produzione Biologica
- *rating* legalità *ex art. 2, comma 1, Reg. 28361/2020*
- White List

Volpi Pietro S.r.l. garantisce il miglioramento continuo e l'efficacia del proprio Sistema di Gestione Integrato, sia attraverso la definizione di politiche e obiettivi aziendali, sia attraverso il monitoraggio della normativa di riferimento applicabile, i risultati delle verifiche interne, l'analisi dei dati e le conseguenti azioni correttive e preventive, i riesami, l'autovalutazione e il coinvolgimento diretto del proprio personale.

2.6 Linea - Guida Anticorruzione

I contenuti del presente Modello sono integrati dai principi e regole di comportamento contenuti nella Linea - Guida Anticorruzione dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La Linea - Guida Anticorruzione costituisce un presidio di controllo contro il fenomeno corruttivo ed è recepita alla luce delle principali convenzioni internazionali, delle normative comunitarie e delle disposizioni contenute nel *Foreign Corrupt Practices Act*

(“FCPA”) e nel *Bribery Act* (“BA”) in materia di corruzione pubblica e privata.

Essa contiene *standard* di comportamento che tutti i destinatari sono tenuti a osservare, concernenti, a titolo esemplificativo, l’erogazione di omaggi e liberalità e la relativa registrazione, le attività di sponsorizzazione e beneficenza, il divieto dei c.d. *facilitating payments*, le contribuzioni politiche.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.)

3.1 Identificazione dell’organismo di vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all’art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli, nonché di curarne l’aggiornamento - e considerando le dimensioni di Volpi Pietro S.r.l., è stato deciso che l’organismo destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura monocratica.

Il soggetti che compone l’O.d.V. e la durata del suo mandato sono individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il professionista è selezionato sulla base dell’analisi del *curriculum*, tenendo anche conto delle esperienze maturate in materia di responsabilità degli enti *ex D. Lgs. 231/01* e di prevenzione e gestione del rischio in relazione alle caratteristiche della società.

La cessazione dell’incarico dell’O.d.V. per scadenza del termine o, nel caso in cui la Società sia interessata da operazioni straordinarie che comportino la cessazione degli organi sociali o modifiche nel controllo societario (*change of control*), nel minor termine coincidente con dette cessazioni e/o modifiche ha effetto dal momento in cui il C.d.A. delibera in merito.

Nel lasso di tempo intercorrente tra la cessazione del mandato e la delibera del C.d.A., l’O.d.V. opera in regime di *prorogatio*.

Il componente dell’O.d.V. deve possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

È, altresì, richiesto che l'O.d.V. sia indipendente e soddisfi il requisito della continuità d'azione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario, cioè, che l'O.d.V. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con Volpi Pietro S.r.l. né essere titolare, all'interno della stessa, di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetto interno alla struttura aziendale, quest'ultimo deve, altresì, godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale e essere titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto. In ogni caso, per l'attività svolta nell'ambito dell'O.d.V., non possono in nessun caso essere configurati come dipendenti da organi esecutivi;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'O.d.V. siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali.

L'O.d.V., quando necessario per l'espletamento dell'incarico, può avvalersi di professionisti esterni dotati delle conoscenze e competenze richieste dal caso concreto.

Costituisce causa d'ineleggibilità quale componente dell'O.d.V. e d'incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi del mercato di cui al T.U.F., ovvero la condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei suddetti requisiti, oltre che attraverso l'acquisizione di *curricula* agli atti del Consiglio medesimo, anche mediante la

sottoscrizione da parte del componente della lettera di accettazione dell'incarico, in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire tale incarico e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti sopra citati.

In ogni caso, i singoli professionisti - prima di essere nominati - sono sottoposti a verifica da parte di Volpi Pietro S.r.l.

3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (O.d.V.)

All'O.d.V. di Volpi Pietro S.r.l. è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- A.** sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- B.** sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C.** sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'O.d.V. di Volpi Pietro S.r.l. il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale (“*controllo di linea*”); il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del

Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso O.d.V. obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;

- coordinarsi con le altre strutture aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'O.d.V. di Volpi Pietro S.r.l. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'O.d.V. devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello mediante l'ausilio delle strutture di controllo previste all'interno dell'azienda;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole *standard*, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con gli eventuali Referenti 231 e, in ogni caso, con i Responsabili delle strutture aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello.

L'O.d.V. disciplina in autonomia il proprio funzionamento, compresi i rapporti con gli organi sociali, interloquendo in via privilegiata con il Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire che l'O.d.V. svolga l'attività di vigilanza in piena autonomia, la Società è tenuta definire e approvare un *budget* dell'O.d.V. stesso.

In ogni caso, la Società mette a disposizione dell'O.d.V. ogni risorsa che dovesse rendersi necessaria o opportuna per l'efficace espletamento delle funzioni di vigilanza, compreso il supporto di professionisti esterni individuati dall'O.d.V. medesimo per valutazioni tecniche di particolare complessità.

3.3 Funzioni dell'O.d.V.: Reporting nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'O.d.V. di Volpi Pietro S.r.l. due linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'O.d.V. con le maggiori garanzie d'indipendenza.

L'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Almeno annualmente, l'O.d.V. di Volpi Pietro S.r.l. trasmetterà agli Organi di cui al punto b), un *report* scritto sull'attuazione del Modello.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

4.1 Selezione del personale

Volpi Pietro S.r.l., tramite l'ufficio Personale, si riserva di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto, tenuto conto anche della struttura attualmente a carattere familiare dell'azienda.

4.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'ufficio Personale che rappresenta le esigenze formative, tenendo conto dell'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio e del Modello 231, delle novità normative e

giurisprudenziali rilevanti, nonché delle modifiche interne di tipo organizzativo o societario e dell'evoluzione delle attività di *business*.

La Società approva un piano formativo pluriennale, articolato in corsi d'aula e online.

I corsi di formazione sono rivolti al personale previamente identificato, di regola, in base all'inquadramento contrattuale e/o alla struttura di appartenenza.

In ogni caso, i contenuti delle sessioni formative vengono tarati in base alle aree a rischio in cui operano i rispettivi destinatari ed elaborati dalle strutture aziendali competenti per le singole tematiche oggetto di approfondimento e, per materie particolarmente complesse, anche da docenti esterni selezionati dalla struttura competente.

Nell'ambito del piano formativo possono essere, altresì, previsti *workshop* per il *top management* focalizzati su tematiche di particolare interesse.

Inoltre, per i neoassunti viene prevista l'erogazione di un corso (anche *on-line*) avente ad oggetto il D. Lgs. 231/01, il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. 231/01 e le altre misure di *compliance* adottate dalla Società in materia. Agli stessi è data apposita informativa nella lettera di assunzione.

Di regola, al termine della sessione formativa è distribuito un *test* di valutazione sui temi oggetto del corso, anche al fine di poter valutare la qualità dell'insegnamento.

Il Responsabile dell'ufficio Personale mette a disposizione dell'O.d.V. il piano di formazione.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria: è compito del responsabile dell'ufficio Personale informare l'O.d.V. sui risultati - in termini di adesione e gradimento - di tali corsi.

4.3 Organismo di Vigilanza

La Società garantisce iniziative finalizzate a fornire all'O.d.V. un'adeguata conoscenza

del settore di attività in cui opera, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi, nonché del quadro normativo e regolamentare di riferimento.

Possono essere previsti, altresì, incontri di aggiornamento, *workshop* su significative novità normative e giurisprudenziali relative al Decreto di alto impatto sulla Società. In ogni caso, l'O.d.V. è informato sul settore di riferimento e sulla relativa normativa attraverso audizioni degli Esponenti Aziendali competenti nelle singole riunioni.

4.4 Collaboratori Esterni: selezione e informativa

Volpi Pietro S.r.l. adotta (e ne valuta periodicamente l'adeguatezza) appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni.

Possono essere, altresì, forniti ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Volpi Pietro S.r.l. sulla base del presente Modello contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

4.5 Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'O.d.V., secondo le modalità previste nel successivo paragrafo, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza potranno essere sanzionati in conformità alla posizione da loro ricoperta all'interno di Volpi Pietro S.r.l. secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'O.d.V.

5.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale - fermo restando le previsioni in materia di *whistleblowing* di cui al capitolo 2 - dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Da un lato, tale obbligo trova attuazione nell'istituzione da parte di Volpi Pietro S.r.l. di flussi di *reporting* che con cadenza periodica i responsabili del servizio appalti trasmettono all'O.d.V. affinché questi disponga di informazioni utili e tempestive per essere costantemente in grado di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.

Tali flussi di *reporting* possono essere così classificati:

- Funzionamento e aggiornamento del Modello;
- Verifica sull'efficacia del Modello;
- Informativa sulle attività di formazione e informazione.

I flussi contengono obbligatoriamente informazioni riguardanti:

- la conoscenza di procedimenti penali iscritti per uno dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01;
- il compimento di verifiche e/o ispezioni compiute da Autorità di Pubblica Vigilanza e/o Forze dell'Ordine;
- i comportamenti non in linea con le regole di condotta della Società;
- le carenze o malfunzionamenti del sistema di controllo interno.

Dall'altro lato, gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'O.d.V.:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano Volpi Pietro S.r.l. o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre strutture aziendali di Volpi Pietro S.r.l. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le violazioni delle Linea Guida Anticorruzione che integrino o potrebbero integrare una condotta rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01.

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al paragrafo 5.1 punto 1, salvo quelle di provenienza interna della Società. Periodicamente l'O.d.V. propone, se del caso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'adozione di nuove / ulteriori misure di prevenzione dei reati.

5.2 *Modalità delle segnalazioni*

Le segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto possono essere trasmesse utilizzando uno dei seguenti canali:

- a mezzo posta direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- portale informatico dedicato (<https://volpiristorazione.segnalazioni.net>).

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto nel pieno rispetto della Disciplina Privacy, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti del soggetto segnalato ed il diritto alla riservatezza

dell'identità del segnalante.

5.3 *Sistema delle deleghe*

L'O.d.V., infine, deve essere periodicamente informato sul sistema delle deleghe adottato dalla Società, come illustrato dall'allegato relativo al sistema di deleghe redatto da Volpi Pietro S.r.l. che si richiama integralmente e che fa parte del presente Modello.

6. *SISTEMA DISCIPLINARE*

6.1 *Principi generali*

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 *Sanzioni per i Dipendenti*

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL applicato da Volpi Pietro S.r.l.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO il Dipendente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.

2) Incorre nel provvedimento della MULTA il Dipendente che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE il Dipendente che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Volpi Pietro S.r.l. arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la

determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.

4) Incorre nei provvedimenti del TRASFERIMENTO PER PUNIZIONE O LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO il Dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO il Dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in Volpi Pietro S.r.l., in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della

rispettiva competenza, alla struttura aziendale competente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dal responsabile dell'ufficio Personale e Affari Generali.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Volpi Pietro S.r.l., delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato ai Dirigenti.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Revisori di Volpi Pietro S.r.l., l'O.d.V. informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Revisore Unico della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore e/o Revisore Unico condannato dovrà darne immediata comunicazione all'O.d.V. che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione come sopra indicato.

7.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto ovvero che sia in

contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello ai medesimi applicabili potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Volpi Pietro S.r.l., come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7.3 Misure nei confronti dei componenti dell'O.d.V.

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'O.d.V., uno qualsiasi tra il Revisore o gli Amministratori, informeranno immediatamente il Revisore Unico ed il Consiglio di Amministrazione di Volpi Pietro S.r.l.: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo O.d.V.

7.4 VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello, al fine di verificarne l'adeguatezza e il funzionamento, nonché il miglioramento, è soggetto a verifica da parte dell'O.d.V.: l'Organismo di Vigilanza annualmente approva il piano *audit* 231 sulla base delle aree a rischio del Modello ed esegue le verifiche mediante le interviste di Esponenti Aziendali, l'acquisizione della documentazione aziendale e/o demandando delle verifiche ad hoc alle Strutture Aziendale più idonee;

L'esito delle verifiche di cui sopra può scaturire in una o più delle seguenti azioni:

- adeguamento del Modello alla normativa vigente e/o alla struttura organizzativa;
- adeguamento delle aree a rischio;
- adeguamento della documentazione aziendale;
- segnalazioni e flussi informativi verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del regolamento aziendale e del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “*deontologia aziendale*” che Volpi Pietro S.r.l. riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

ALLEGATO A

1. “REATI PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati e gli Illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell’Ente sono i seguenti:

1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente:

Art. 317 c.p. - Concussione;

Art. 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione;

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (aggravato ai sensi dell’art. 319 *bis* c.p.);

Art. 319 *ter*, comma 1, c.p. - Corruzione in atti giudiziari;

Art. 319 *quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore;

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;

Art. 322 *bis* c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

Art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

Art. 316 *bis* c.p. - Malversazione a danno dello Stato;

Art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;

Art. 346 *bis* c.p. - Traffico di influenze illecite;

Art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica;

2) fattispecie criminose di cui all'art. 24 *bis* del Decreto (c.d. **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**), ovvero:

Art. 491 *bis* c.p. - Documenti informatici;

Art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico;

Art. 615 *quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;

Art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

Art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

Art. 617 *quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

Art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;

Art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

Art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;

Art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

Art. 640 *quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;

3) fattispecie criminose previste dall'art. 24 *ter* del Decreto (**c.d. delitti di criminalità organizzata** - tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) in particolare:

Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere;

Art. 416 *bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera;

Art. 416 *ter* c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso;

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari;

4) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *bis* (introdotta con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) - **c.d. delitti contro l'industria e il commercio** ovvero:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio;

Art. 513 *bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza;

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali;

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio;

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

Art. 517 *ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

Art. 517 *quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*ter* (introdotta dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61) - **c.d. reati societari**, e precisamente:

Art. 2621 cod. civ. - False comunicazioni sociali;

Art. 2621 *bis* cod. civ. - Fatti di lieve entità;

Art. 2622 cod. civ. - False comunicazioni sociali delle società quotate;

Art. 2625 cod. civ. - Impedito controllo;

Art. 2626 cod. civ. - Indebita restituzione dei conferimenti;

Art. 2627 cod. civ. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
Art. 2628 cod. civ. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
Art. 2629 cod. civ. - Operazioni in pregiudizio dei creditori;
Art. 2629-*bis* cod. civ. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
Art. 2632 cod. civ. - Formazione fittizia del capitale;
Art. 2633 cod. civ. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
Art. 2635 cod. civ. - Corruzione tra privati;
Art. 2635-*bis* cod. civ. - Istigazione alla corruzione tra privati;
Art. 2636 cod. civ. - Illecita influenza sull'assemblea;
Art. 2637 cod. civ. - Aggiotaggio;
Art. 2638 cod. civ. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;

6) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *quater* (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:**

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive;
Art. 270 *bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico;
Art. 270 *ter* c.p. - Assistenza agli associati;
Art. 270 *quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
Art. 270 *quater* n. 1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
Art. 270 *quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
Art. 270 *sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo;
Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
Art. 280 *bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
Art. 289 *bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato;
Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica

mediante associazione;

Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;

Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *quinquies* (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei **c.d. delitti contro la personalità individuale**, e precisamente:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;

Art. 600 *bis* c.p. - Prostituzione minorile;

Art. 600 *ter* c.p. - Pornografia minorile;

Art. 600 *quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico;

Art. 600 *quater* n. 1 - Pornografia virtuale;

Art. 600 *quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

Art. 601 c.p. - Tratta di persone;

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi;

Art. 603 *bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato);

Art. 609 *undecies* c.p. - Adescamento di minorenni;

8) fattispecie criminose di cui all'art. 25 *sexies* del Decreto e art. 187 *quinquies* T.U.F. (**c.d. reati ed illeciti amministrativi di abuso del mercato**), e precisamente:

Art. 184 T.U.F. - Abuso di informazioni privilegiate;

Art. 185 T.U.F. - Manipolazione di mercato;

Art. 187 *bis* T.U.F. - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate;

Art. 187 *ter* T.U.F. - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato;

9) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *septies* con cui la responsabilità degli Enti

viene estesa ai **c.d. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ovvero:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo;

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose;

10) fattispecie criminose di cui all'art. 25 *octies* che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai c.d. **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**, ovvero:

Art. 648 c.p. - Ricettazione;

Art. 648 *bis* c.p. - Riciclaggio;

Art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

Art. 648 *ter* n. 1 c.p. - Autoriciclaggio;

11) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *nonies* del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) **c.d. delitti in materia di violazione del diritto d'autore** in particolare:

Art. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Art. 171 *bis* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Art. 171-*ter* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Art. 171 *septies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Art. 171 *octies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

12) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *decies* del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) **c.d. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** ovvero:

Art. 377 *bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria;

13) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *undecies* del Decreto (introdotto dal

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121) **c.d. reati ambientali** ovvero:

Art. 452 *bis* c.p. - Inquinamento ambientale;

Art. 452 *quater* c.p. - Disastro ambientale;

Art. 452 *quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente;

Art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

Art. 452 *octies* c.p. - Circostanze aggravanti;

Art. 452 *quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

Art. 727 *bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

Art. 733 *bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto;

Art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb. - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti;

Art. 137 comma 11 Cod. Amb. - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;

Art. 137 comma 13 Cod. Amb. - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;

Art. 256 comma 1 lett. a., lett. b. Cod. Amb. - Gestione non autorizzata di rifiuti;

Art. 256 comma 3, primo e secondo periodo Cod. Amb. - Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica;

Art. 256 comma 5 Cod. Amb. - Miscelazione di rifiuti pericolosi

Art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb. - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;

Art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb. - Omessa bonifica di siti; inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante;

Art. 258 comma 4 Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti;

Art. 259 comma 1 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti;

Art. 260 *bis*, comma 6 Cod. Amb. - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti;

Art. 260 *bis*, comma 7, secondo e terzo periodo Cod. Amb. - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI;

Art. 260 *bis*, comma 8 Cod. Amb. - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata;

Art. 279 comma 5 Cod. Amb. - Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti;

Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante *Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente* - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive;

Artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi;

14) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *duodecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'**impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare** e qualora (così come previsto dalla Legge n. 161 del 2017) vengano realizzate condotte di **traffico di migranti** stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), ovvero: Art. 22, comma 12 e 12 *bis*, D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;

Art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;

15) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *terdecies* del Decreto (inserito dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*»), rubricato *razzismo e xenofobia*. La norma incrimina ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla

violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento da cui derivi il concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

16) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello *transnazionale*, ovvero:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere;

Art. 416 *bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso;

Art. 377 *bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale;

Art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Art. 12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;

17) Fattispecie previste dal D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);

- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, d.lgs. 74/2000);

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);

- **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, d.lgs. 74/2000)

- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, d.lgs. 74/2000).

- **dichiarazione infedele** (art. 4, d.lgs. 74/2000);

- **omessa dichiarazione** (art. 5, d.lgs. 74/2000);

- **indebita compensazione** (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).

In questo caso, le nuove fattispecie di reato sono state introdotte limitando la

responsabilità dell'ente solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA (2) per un importo superiore a 10 milioni di euro.

2. “REATI PRESUPPOSTO” PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO MA NON APPLICABILI

1) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *quater* (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7) **c.d. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** ovvero:

Art. 583 *bis* c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

2) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *bis* (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409) - cd. **reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete;

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede;

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo;

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

Art. 464, comma 1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;